



TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
UFFICIO XII

SENTENZA
(Art. 438 c.p.p. e ss.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare **Dott. Gaspare Sturzo** all'udienza del 20.5.22
Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Felici.....
e con l'assistenza del cancelliere Fumagalli P.P. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
Flavia Maricci

SENTENZA

nei confronti di: [REDACTED] - in atto agli arresti domiciliari per questa
causa - presente - Difeso da avv. BELCASTRO Giovanni del Fo. di Roma

IMPUTATO

artt. 81 epv e 572/1 comma c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in stato di alterazione psicologica in quanto affetto da "ADHD disturbo esplosivo intermittente-comportamento antisociale e disturbi della condotta nonché "affetto da scabbia e sifilide" per un periodo di tempo, con condotte reiterate, sottoponeva i genitori adottivi [REDACTED] e [REDACTED] ad atti di vessazione psicologica: in particolare, in diverse occasioni, dopo aver scoperto di aver contratto le malattie infettive sopra indicate, era solito aggredirli verbalmente, li insultava e li minacciava di spaccare tutto e di contagiarli; in data 27.11.19, inoltrava al padre un messaggio dal chiaro contenuto intimidatorio, scrivendogli "che se non gli fosse stata accreditata l'importo della pensione di invalidità, spaccava tutto e li contagiava"; in preda alla rabbia e all'ira, frequentemente danneggiava gli oggetti d'arredo e i mobili di casa; in una circostanza, spaccava il telefono cellulare, appartenuto in vita al padre della madre adottiva, pur sapendo il suo attaccamento all'oggetto, per ragioni affettive; in data 13.4.21 alla contestazione del padre circa l'ammancio della somma di 3.500.00 euro, dapprima gli diceva di non sapere nulla e poi, gli inoltrava un messaggio del seguente tenore " stai molto attento a dire che ho rubato i soldi. Non mi servono i tuoi soldi di merda. Poi la casa è stata fatta di merda, pure i ladri possono entrare tranquillamente con la porta con la doppia maniglia"; in data 13.04.21, alla reiterata contestazione dei genitori circa l'ammancio della somma di cui sopra, da lui prelevata abusivamente dal loro c/c, li aggrediva verbalmente e li insultava e, stizzita, gettava sul piano cottura una lattina, versandone il contenuto e, rivolgendosi alla madre, le diceva " vieni, schiava, vieni a pulire schiava" e, all'intervento del padre, gli urlava " stai zitto, stronzo, devi solo morire, come tua madre" e, poi, prendeva un coltello dalla cucina e lo lanciava contro la madre per poi gettare in terra del ketchup e maionese, urlandole " roccogli, schiava. D'ora in poi ti chiamerò schiava. Roccogli"; in alcune circostanze si allontanava dall'abitazione per trascorrere le notti fuori, senza informare i suoi genitori su dove andasse e su chi frequentasse; in diverse occasioni, rientrava in casa nel cuore della notte, mettendo la musica ad alto volume, disturbando il riposo delle PPO; si rivolgeva alla madre, appellandola "sei una puttana, una stronza"; li minacciava di morte, dicendo loro " vi devo far schiattare; vi sfaccio tutto"; vi rubo i soldi; vi brucio le macchine" e li ricattava, chiedendo loro la somma di 80 mila euro, per fargli lasciare la casa; in data 10.6.21, inviava un messaggio al padre, scrivendogli " potete almeno ritirare il pacco Bartolini. Il mio comportamento non mi sta piacendo: è inutile che mettete le telecamere in casa. Abito pure io in casa e non avete la mia autorizzazione. Non mi avete avvertito di questa situazione. Quindi le butto e le spacco come hai fatto con la mia. E' inutile che le montate"; in data 22.6.21 installava nella sua camera da letto, una telecamera per controllare i suoi genitori, per poi spostarla nella sala da pranzo con il medesimo intento e, successivamente, danneggiava, rompendola, la serratura della sua camera da letto, che chiudeva a chiave, per impedire ai genitori di accedervi, imponendo in tal modo loro un regime di vita degradante ed umiliante ed ingenerando timore e paura per la propria incolumità, al punto di aver incuriosito una ditta per l'installazione di telecamere all'esterno e all'interno della abitazione; in data 18.08.21 rientrando in casa, alla presenza dei suoi familiari, tra cui [REDACTED], affetto da patologia psichiatrica, iniziava a danneggiare oggetti, a sbattere porte e a gettare nelle pattumiera viveri, spingendo violentemente la madre e aggredendoli anche verbalmente; apostrofava i genitori con parole ingiuriose, in particolare, così lo si rivolgeva: "schiava, stronza, puttana", dicendo altresì "genitori sono di merda ... dovete morire"; in data 30.08.21, in tarda notte, di rientro dalle ferie estive, parcheggiava la macchina davanti a quella dei familiari, impedendone di fatto ogni possibile movimento, quindi entrava in casa, urlando ed accendendo le luci, litigava con il fratello [REDACTED] e, al fine di contagiarli, in quanto affetto da epatite B, utilizzava per bere tutte le bottiglie presenti in casa minacciando " io vi infetto tutti";
in Roma, dal 2018 ed in corso di esecuzione.

2) art. 582 /2 comma, 576 n. 5 in relazione all'art. 577 /2 comma c.p., perché, a seguito dell'aggressione verbale avvenuta in data 18.08.21, cagionava a [redacted] lesioni personali dalle quali derivava una malattia consistita in "stato di ansia", giudicate guaribili in gg. 2 e a [redacted] lesioni personali, dalle quali derivava una malattia consistita in "stato d'ansia e pirozi epigastrica" giudicate guaribili in gg. 2:

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamenti in famiglia e nei confronti dei genitori con lui conviventi.

In Roma fatto accertato il 18.08.21

3) art. 640 ter/ comma 3 c.p., perché, attraverso l'applicazione SIMUP, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, avvalendosi anche di un pos portatile collegato al suo dispositivo mobile, si procurava un ingiusto profitto, appropriandosi della somma di 2.500.00 euro, prelevandola dal c/c dei genitori.

In Roma, fatto accertato il 12.04.21

4) art 493 ter e 61 nr 2 c.p., perché dopo essersi avvalso di un pos portatile per clonare le tre carte postepay del padre, [redacted] e di cui al capo 2), al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava le stesse per effettuare pagamenti online:

In Roma fatto accertato il 12.4.21

In cui sono Parti Civili Costituite: *presenti*

[redacted] n. a [redacted] il [redacted], [redacted] n. a [redacted] il [redacted]

Domiciliati e difesi di fiducia da avv. CONTI Irma.

Conclusioni: il Pm, le Parti Civili e la difesa dell'imputato: secondo l'allegato, come da verbale d'udienza in atti.

ESPOSIZIONE NEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con richiesta del 20.09.2021 la Procura di Roma chiedeva il giudizio contro l'odierno imputato per i fatti di cui è contestazione nel capo d'imputazione. In data 4.3.2021, si costituivano le parti civili e l'imputato ed il suo difensore di fiducia chiedevano il giudizio abbreviato.

IDELITTI DI CUI ALLE IMPUTAZIONI

L'accusa ha presentato al Giudice una imputazione, basata su 4 capi, quanto ai maltrattamenti continuati, ex capo 1) e quanto alle lesioni di cui al capo 2), certificate in atti, di cui [redacted] e [redacted] sarebbero state vittime ad opera delle continue condotte dell'imputato, nonché del delitto di frode informatica (capo 3) e, infine, di indebito utilizzo delle carte di credito clonate (capo 4).

Possiamo oggi affermare che la questione principale attiene alle criticità familiari che hanno posto le basi dei lamentati maltrattamenti, con un crescente livello di minaccia giunto sino alle aggressioni lesive che hanno prodotto uno stato d'ansia certificato quali malattie rilevanti sullo stato di salute psichica delle odierne persone offese, cagionate dalla violenza psichica dell'odierno imputato, nonché da ultimo a reiterate minacce di morte. Orbene, siamo di fronte ad una storia familiare particolarmente complessa nata da un atto di grandissimo coraggio delle odierne parti civili che hanno adottato questi fratellini lituani, salvo poi trovarsi soli, e forse impreparati, a gestire il carico di problemi psichici della crescita, quelli legati a dati culturali e caratteriali dei figli adottati, fortemente condizionati da alcune situazioni personali che, per alcuni di loro, andavano ad acuirsi in malattie psichiche o nella consumazione di reati. In tale contesto deve essere inquadrata la rottura del rapporto di affetto e di normale convivenza familiare dell'odierno imputato verso i genitori, con quello che si orientava volutamente, e probabilmente per vendetta di un sentito ingiusto trattamento da parte dei genitori, ad una condotta progressivamente sempre più offensiva, minacciosa e violenta, inizialmente soprattutto

verso la madre, poi anche verso il padre, ma in un contesto in cui anche l'amministratrice di sostegno riferiva delle condotte aggressive dell'imputato, come lo stesso fratello [REDACTED]. La complessità del procedimento, come sopra indicata, trovata riscontro delle 11 denunce querele o integrazioni delle stesse, tutte in atti ed a cui qui ci si riporta senza cadenzarle per ogni singola doglianza, sporte da [REDACTED] ed in alcuni casi anche dalla [REDACTED], a far data dall'1.12.19 e sino al 02.09.21; nonché, da 12 sit resi dagli stessi in sede di indagini preliminari, a far data dal 4.12.19 e sino al 23.8.21, da ritenersi elementi probatori fondanti in questo giudizio abbreviato. Non solo, si annoverano ben due consulenze tecniche del PM, tre richieste di misura cautelare del PM rigettate dal GIP, e un'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma, in fase di appello, del terzo rigetto cautelare, emessa in data 12.11.21, oggi definitiva, e quindi un aggravamento della misura cautelare ordinato dal GIP, in data 27.1.22. Nondimeno, è doveroso segnalare come a fronte delle richieste cautelari rigettate, le persone offese presentavano altre denunce querele in cui rappresentavano ulteriori fatti di maltrattamenti che erano costretti a subire. Le indagini di PG hanno performato il quadro probatorio dei delitti in imputazione, e le annotazioni di PG acquisite degli interventi nel domicilio, quando non hanno trovato diretti riscontri, hanno certamente reso chiaro la sofferenza dei genitori adottivi e la difficoltà nel difendersi dai continui maltrattamenti dell'imputato. Un primo dato da cui partire è quello sulla capacità dell'imputato di stare validamente in giudizio e di intendere e volere al momento del fatto, a chiarimento di quanto il capo di imputazione riferisce come "*stato di alterazione psicologica in quanto affetto da ADHD disturbo esplosivo intermittente – comportamento antisociale e disturbi della condotta*". Agli atti sussistono ben due consulenze del PM, dove la seconda ha il pregio della verifica diretta dell'esame dell'imputato. Ebbene, il risultato in atti non lascia alcun dubbio a questo Giudice sulla capacità di intendere dell'imputato al momento dei fatti e a quella di stare in giudizio, così dandosi giustificazione al rigetto della richiesta di nuova perizia da parte del primo difensore dell'odierno imputato, poi sostituito.

Infatti così scrive il dott. BALBI nella consulenza depositata il 16 giugno 2021:

La patologia sopra descritta, rientra quindi in un 'Disturbo di Personalità', che non incide sulle capacità cognitive del soggetto.

In sintesi la persona semplicemente persegue ciò che vuole, non curandosi delle regole, ma ben sapendo che le regole esistono e scegliendo deliberatamente di non rispettarle.

PERTANTO IL PERIZIANDO E' CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE E DI PARTECIPARE COSCIENTEMENTE AL PROCEDIMENTO CHE LO RIGUARDA.

Non solo, delinea una situazione di condotte, oggi effettivamente riscontrate in atti come vedremo, dove il nostro imputato perfettamente consapevole di violare i diritti del prossimo, le regole giuridiche, quelle di affetto e di civile convivenza nell'ambito familiare, tende a imporre ad altri con continui maltrattamenti un regime di vita basato su condotte sprezzanti, offensive, minacciose, violente, basate sui bugie, ribaltando sempre sugli altri quanto fatto, e provocando a costoro continue sofferenze. Del resto, correttamente il CT del PM, ha anche affermato come dall'incrocio dell'esito dell'esame diretto dell'odierno imputato come dei genitori, odierne parti civili, si poteva riscontrare "*una tensione e un livello di reciproca intolleranza. Inoltre, da parte di [REDACTED] una decisa rivendicatività*". Se dunque, correttamente, il GIP nelle prime ordinanze di rigetto delle richieste

cautelari era rimasto colpito dal tema, di fatto già emerso, della reciproca intolleranza, evidentemente il complesso delle indagini, anche tecniche e delle sit - denunce querele in atti, portava alla maturazione di una diversa valutazione, già fatta propria da parte del TDL in fase di appello a cui si era rivolto il PM avverso l'ultima ordinanza di rigetto di misura cautelare del 24.7.21. L'interrogatorio di garanzia dell'imputato consentiva di verificare che le criticità tra l'imputato e i genitori adottivi non riguardavano questioni economiche, in quanto la pensione di invalidità di cui gode l'odierno imputato era gestita dall'amministratore di sostegno. Sicché, il GIP nell'interrogare [REDACTED] scandagliava la composizione della famiglia ed in particolare degli altri tre fratelli, il primo - sempre adottato dai genitori - di origine rumena che era già presente in famiglia e che accusava anche lui una quale forma di disturbo psichico; [REDACTED] gemello dell'odierno imputato, che era arrivato assieme a questo ed a un terzo fratello di sangue più piccolo dei tre. L'imputato, nell'atto in esame riferiva che quando tornava la sera a casa per cenare non trovava il suo posto a tavolo e neppure qualcosa di cucinato per lui, sussumendo che questa fosse una sorta di punizione nei suoi confronti dovuta a una situazione di conflitto già preesistente con i genitori. Una situazione che l'imputato faceva risalire a molti anni prima per cui i fratelli avrebbero ricevuto più affetto, maggiori cure ed attenzioni di lui, facendolo soffrire. L'imputato sembrava quindi dire che da ciò sarebbe scaturita la sua condotta aggressiva verso i genitori, dai mancati baci della buonanotte della madre, dalle mancate attenzioni da parte del padre, dal mancato acquisto di vestiti, dalla mancata preparazione dei pasti anche per lui, dal fatto che a 17 anni era stato allontanato dall'abitazione per una casa famiglia, circostanze che lo avevano fatto sentire escluso. Tuttavia, l'analisi del materiale probatorio in atti consente a questo Giudice di ritenere che sussistano una serie di condotte prolungate e ripetute, quindi abituali, consapevolmente volte a maltrattare la madre e il padre, come meglio specificato sulla base delle denunce di costoro, delle sommarie informazioni rese dagli stessi, dalle altre sit di persone informate sui fatti, dalle indagini di PG e dalle certificazioni sanitarie in atti. Il punto di partenza temporale accertato è quello del rientro nella abitazione familiare, nel 2019, proveniente dalla casa famiglia presso cui aveva trascorso tre anni. A quel punto, evidentemente, scattava l'indicato senso di rivalsa, o meglio la voglia di vendetta del [REDACTED] per le ritenute ingiuste sofferenze che era stato costretto a subire ad opera dei genitori adottivi che avevano preferito gli altri fratelli a lui. Scattavano, quindi, vessazioni continue con offese di ogni genere e con comportamenti all'interno del domicilio sempre più minacciosi e violenti, volti di fatto ad ostacolare i tentativi dei genitori di fargli seguire le cure necessarie, di accettare le regole della vita in comune all'interno del domicilio familiare, di controllare le spese dell'imputato al fine di limitarne l'uso improprio per abusi di ogni tipo. È evidente che la difficoltà del reinserimento del [REDACTED] nel contesto familiare, dopo tre anni di casa famiglia, non poteva essere facile, ma la reazione di questi, come confermato di fatto nell'interrogatorio dallo stesso, anche quanto al riconosciuto prelievo dei 2500euro e dall'uso di una tecnologia poi anche utilizzata per clonare le carte di credito del padre, prendeva una via di ostinata e ripetuta, di consumazione di minacce e violenze psichiche, tanto nella forma omissiva di non dare mai comunicazione dei suoi movimenti, delle sue assenze da casa, del fatto che non rientrava la sera a cena o la notte a dormire, come del fatto che trasformava queste legittime istanze dei genitori, volte a condividere un minimo di regole di civile convivenza, in una scusa per attaccare briga, offendendo i genitori, rompendo oggetti all'interno del domicilio, manifestando i suoi scatti di ira sbattendo le porte, ciò già al fine di imporre sofferenza a costoro, come del resto già spiegato dal CT del PM e di fatto emerso, quantomeno, nelle ragioni della manifestazione vendicativa nell'interrogatorio dell'indagato. Sicché, ogni occasione era buona per manipolare il senso delle relazioni con i genitori per cercare di dare sfogo al suo malessere interno e provare a soverchiare la libertà psichica dei genitori. Ad esempio, quanto alla comunicazione del padre che non sarebbe potuto andare all'aeroporto dopo una vacanza. La reazione è documentata da un messaggio depositato in atti

da [redacted] il cui senso trascende la semplice protesta di un figlio per il disagio subito, ma è manifestazione di questa volontà vendicativa. Così in atti il citato messaggio "ok da oggi in poi faccio proprio quello che mi pare ... quando ho voglia di usare l'asciugatrice le attacco e se si rompe non me ne frega un cazzo ... e poi non do nessuno soldo per la vostra tomba di merda ... non contribuisco al funerale né alla sepoltura ... inoltra gli sms a chi cazzo ti pare ... non si rompono le cose ops è capitato". Il ragionamento è assolutamente coerente e fluido, soprattutto se lo leggiamo con le lenti oggi fornite dalla CT del PM. Mostra da un lato la piena capacità dell'imputato di comprendere i fatti e di valutare una risposta volontaria a base di minacce di condotte vendicative che non possono non riallacciarsi a discorsi già aperti, come il fare ciò che si vuole, o rompere oggetti di uso comune per provocare danno economico e disagio al resto della famiglia, così come essere sprezzante ed offensivo anche quanto alla cura dei defunti. La progressione dello stato di non accettazione delle regole del comune vivere assieme e casa o nella comunità portava i genitori a lamentare come non fossero riusciti a contenere l'imputato neppure al tempo della pandemia quando questi violava i divieti posti per contenere il pericolo della pandemia, uscendo dalla abitazione ed esponendo i genitori e gli altri familiari al rischio contagio, come quando era stato fermato ubriaco alla stazione ferroviaria di Vitinia. Non solo, lamentavano i genitori che anche quando questi stava a casa poneva in essere azioni di provocazioni e volte a creare ragioni di contrasto come quando in orario notturno vedeva la televisione o sentiva la musica ad alto volume, con il chiaro fine di non fare dormire i genitori o creare, di converso, le ragioni di una lite. Molto grave è quanto accaduto secondo le indicazioni date dal [redacted] quando, certamente esasperato, invitava il figlio già maggiorenne e con un reddito proprio, cioè la pensione gestita dall'amministratore di sostegno, a lasciare l'abitazione di cui evidentemente non accettava alcuna regola di convivenza familiare, ottenendo una risposta che confermava la volontà persecutoria, quasi estorsiva, nel richiedere 80mila euro quale condizione per andare via. Così quanto al sit del 20.4.21 della [redacted] in atti e quindi utilizzabile che in altro sit confermava la questione della richiesta degli 90mila euro come dichiarata dal marito:

Venendo ai giorni d'oggi il rapporto con [redacted] è molto conflittuale come ho già riferito sin da bambino e fino ad ora ha assunto verso di me un comportamento indecoroso, si rivolge con tono arrogante e offensivo e dispreggiativo, proferendo al mio indirizzo testuali parole "sei una puttana - una stronza", ripetendole in continuazione, inoltre ha danneggiato, parte del mobilio di casa tra cui una libreria che prese a calci, alcune porte che è solito sbattere con tanta violenza ed altri oggetti che è solito scaraventare a terra solo perché non assecondato nelle sue richieste.

Gli episodi sono molteplici e per me è difficile collocarli temporalmente, ma sono oramai all'ordine del giorno. L'ultimo grave episodio è accaduto circa una settimana fa quando mi lanciava contro un coltello da cucina, solo perché mi ero attardata ad aprire la finestra della cucina, come da lui preteso. In quella circostanza versò per terra del cibo, tra cui del ketchup e della maionese e rivolgendosi a me proferì queste parole "schiava pulisci - d'ora in poi ti chiamerò schiava, alzati e pulisci", con tono arrogante e dispreggiativo. Negli ultimi mesi, inoltre presso la nostra abitazione sono stati recapitati moltissimi pacchi, consegnati da diverse ditte di spedizione, del quale non conosciamo il contenuto, in alcune circostanze abbiamo rifiutato la consegna, ma [redacted] quando ne è venuto a conoscenza si è arrabbiato non poco proferendo testuali parole all'indirizzo mio e del padre "I pacchi li dovete prendere", con tono intimidatorio e di imposizione come a voler far intendere che ad un eventuale rifiuto, potremmo subire delle conseguenze. Siamo arrivati al punto che quando siamo in casa lo ignoriamo del tutto e subiamo passivamente i suoi comportamenti, siamo entrambi succubi del suo atteggiamento per paura di una sua reazione, ed anche se fino ad oggi non si è mai permesso di aggredirci fisicamente, temo che prima o poi questa eventualità possa accadere anche perché sia io che mio marito con l'avanzare dell'età non riusciamo più a contrastarlo e contenerlo come invece facevamo un tempo.

Ebbene, la gravità dei fatti narrati dalla [redacted] conforta e riscontra anche il grave quadro probatorio indicato dal [redacted]; i fatti cominciano a diventare molteplici, continui, giornalieri, tanti da risultare, logicamente, anche difficile da ricordare tutti, da inquadrare in una narrazione incrociata tra le due persone offese, dato sintomatico della stessa veridicità dei fatti. In ogni caso, lo sforzo delle persone offese negli atti di allora ha trovato riscontro nella sintesi dei maltrattamenti di cui al capo 1), per fatti che questo Giudice ritiene tutti fondati. Non meno rilevante è l'apporto di informazioni che la [redacted] rendeva in data 30.6.21, dove precisava di una serie di condotte dell'imputato con effetto di crescenti intimidazione, ma già risalenti nel tempo e poi progressivamente diventate più frequenti e gravi, comuni alle difficoltà incontrate nell'educare e crescere anche il gemello, nelle condotte aggressive poste in essere anche verso il fratello [redacted], nei continui fallimenti quanto al sostegno richiesto alle istituzioni per tentare di governare una situazione sempre più difficile, anche quanto alla scoperta di alcuni coltelli che l'imputato possedeva, di nascosto, nel domicilio. Ciò anche quanto ad altri illeciti consumati dal gemello [redacted] per cui questi era stato tratto in arresto, in un procedimento che coinvolgeva anche l'odierno imputato, seppure in una posizione di minore rilevanza. Sicché l'imputato, dal suo rientro nel domicilio familiare, anche dopo l'esperienza pugliese, si mostrava da subito ancor più aggressivo; così in atti la dichiarazione nella parte di rilevanza della madre adottiva:

ADR confermo le denunce presentate nei confronti di [redacted] nonché le dichiarazioni rese dopo la prima denuncia. Un anno fa circa, è accaduto che [redacted] dopo alcuni giorni di assenza, è rientrato a casa ed ha preparato diversi indumenti da lavare, chiedendo ad [redacted] di portarli in lavanderia. [redacted] che temeva il fratello, si confidò con me. Io, pertanto, mi recai da [redacted] dicendogli che non avrei né accompagnato [redacted] né gli avrei permesso di recarsi a piedi in lavanderia. [redacted] a tale risposta, reagì in un'esplosione di rabbia, lanciando un bicchiere, che

per fortuna non ci ha colpiti, ha scaraventato la sedia e il tavolo. Siamo stati costretti a contattare i Carabinieri, che lui stesso ha atteso ed accolto con totale nonchalance e previa doccia.

ADR in questi anni non ci ha mai aggrediti fisicamente, solo verbalmente, minacciandoci di morte, reiteratamente, ed ora, dopo la trasmissione delle lene, mandata in onda, sentendo la sua intervista, lo temiamo molto.

Dunque, anche quest'ultima vicenda della trasmissione delle lene, in vero non coltivata dalle parti quanto ai riscontri utili a comprendere al meglio la stessa, creava altra gravissima tensione all'interno della famiglia orientando l'imputato ad ampliare i gesti provocatori e di violenza psichica volti a rendere sofferenza ai genitori:

ADR dopo la trasmissione, il comportamento di [redacted] è peggiorato in quanto è connotato da una freddezza nei nostri confronti: non ci saluta più, non ci rivolge la parola, entra in casa in modo energico, sbattendo la porta. Non possiamo accedere alla sua camera, in quanto la tiene chiusa a chiave, e non sappiamo cosa ci sia all'interno. Faccio presente che prima di tenere chiusa la porta della sua camera, e di aver cambiato la serratura, danneggiando la porta, lui aveva collocato nella sua stanza una telecamera, per controllare se noi entravamo all'interno, e questa telecamera

l'abbiamo sempre lasciata dove era posizionata, per timore di minacce e aggressioni nei nostri confronti.

Questa telecamera, [redacted] l'ha poi sistemata nel salone, ma poi sia io che mio marito, l'abbiamo portata dai Carabinieri. Faccio presente che io e mio marito abbiamo deciso di installare un sistema di videosorveglianza, sia all'esterno che all'interno della casa, per motivi di sicurezza, perché abbiamo paura di [redacted], abbiamo paura che [redacted] possa far del male sia a me che a mio marito. Ci siamo sobbarcati questa spesa, nonché fatica, ed abbiamo tra l'altro ricevuto un messaggio da parte di [redacted] in cui ci minacciava di distruggerci l'impianto come noi abbiamo distrutto la sua telecamera.

Risulta così anche spiegata la guerra delle telecamere, in vero, le finalità appaiono marcatamente diverse. Le parti civili, avendo timore per la propria incolumità mentre l'imputato quale provocazione

quanto al diritto dei genitori di verificare eventuali beni illecitamente posseduti dall'imputato nella camera dello stesso all'interno del comune domicilio, e magari funzionali all'aggressione fisica. Seguono una serie di condotte, come il danneggiamento dell'asciugatrice, come del resto già minacciato mesi prima al padre, e una serie di violenze psichiche imposte alla madre soprattutto quanto allo "schiava pulisci", di cui al riscontro con la [REDACTED] di cui si dirà sotto:

ADR voglio sottolineare, altresì, che nel mese di aprile, [REDACTED] solo perché non ero stata tempestiva ad aprire la serranda e la grata della cucina, uscita secondaria, al corriere della pizzeria, dapprima sbatteva il portone, poi ha preso a calci l'asciugatrice, poi ha preso un coltello e si è diretto nel salone dove io mi trovavo, e me lo ha lanciato contro. Poi ha gettato, per terra, in senso altamente dispregiativo, ketchup e maionese, dicendomi più volte "schiava pulisci", e ci ha costretti, per tutta la notte, a non dormire, in quanto aveva la musica ad alto volume.

La madre dell'imputato ha manifestato apertamente la conseguenza della sua sofferenza dovuta alla violenza psichica cui lei e il marito erano sottoposti, annotando il crescere in gravità e frequenza degli atti aggressivi consumati dall'imputato:

ADR non sono mai stata grassa, ma così magra, non lo sono mai stata. Peso circa 45 kg, a causa della situazione familiare che sto vivendo. Persino mio marito si è dimagrito, a causa di questo forte stress.

ADR in questo ultimo anno, si sono intensificate anche le minacce che [REDACTED] rivolge nei nostri confronti, tra le quali quella che ci "deve far schiattare" (lo sta facendo ogni giorno, sembra che stia a casa solo con questa finalità) - "vi sfascio tutto" - "vi rubo i soldi" - "vi brucio le macchine".

ADR ci siamo accorti, facendo un acquisto online, che dal nostro conto corrente della poste pay, erano stati fatti diversi acquisti, certamente non da noi. Le tre carte poste pay stavano a casa. Abbiamo scoperto che [REDACTED] era in possesso di un'apparecchiatura bianca, come se fosse un pos. portatile, ed abbiamo il fondato sospetto che sia stato lui ad effettuare prelievi non autorizzati. Quando abbiamo parlato con [REDACTED] di questi ammanchi, quest'ultimo ha poi mandato un messaggio a mio marito, in cui diceva "non vi azzardate a fare la denuncia, in questa casa di merda può entrare chiunque". Spesse volte, [REDACTED] appella me e mio marito, così come la casa, definendoci delle merde.

ADR mentre prima aveva un atteggiamento ironico ed altezzoso, nei nostri confronti, ora, dopo l'intervista, ha un atteggiamento direi glaciale, e prepotente, nel senso che non ci calcola assolutamente, entra ed esce a tutte le ore del giorno e della notte, non sappiamo mai dove si trovi. Voglio precisare che sia io che mio marito cerchiamo di stare sempre insieme e di non restare soli senza l'altro. Siamo stanchi di subire questo atteggiamento "mafioso", in quanto [REDACTED] è perfettamente consapevole di tenerci in questo stato di paura, e questo costituisce, per lui, un punto di forza, in nostro sfavore. Millanta sempre che a lui la giustizia nulla può fare: afferma di avere diverse amicizie nell'Arma dei Carabinieri.

So che il Giudice Tutelare gli ha revocato la patente di guida ma lui, nonostante questo, continua a guidare.

Da ultimo, faccio presente che né io né mio marito, possiamo accedere alla sua camera, per cui non abbiamo contezza di cosa ci possa essere al suo interno.

ADR Siamo vittime delle sue continue e quotidiane usurpazioni, vessazioni, che incutono, in noi il terrore non solo per le continue minacce di morte ma anche perché vediamo e subiamo sempre più le sue anomalie comportamentali e relazionali: dal continuo andirivieni di pacchi, che preciso vengono rifiutati, in quanto disconosciamo il relativo contenuto, ed anche perché, molto spesso, il corriere ci chiede di firmare, ovvero pagare in contrassegno - questo rifiuto, lo facciamo con estrema soggezione, poiché temiamo le sue reazioni - alle sue abitudini orarie - per lo più notturne - alla sua mania di onnipotenza che lo portano a non avere alcun timore delle forze dell'ordine, che dice di avere dalla sua parte.

ADR attualmente non posso sapere dove si trovi [redacted] poiché sono due notti che non dorme a casa. E' passato ieri, chiudendosi in camera, ed uscendo dopo qualche minuto, con uno zainetto. Preciso che quando sentiamo la serratura nella porta di casa, ci viene una sorta di morsa allo stomaco e da lì non sappiamo mai cosa ci possa succedere.

ADR prima che la situazione deteriorasse, molto pacatamente dissi a [redacted] che così non si poteva andare avanti, gli ho chiesto di cercare una propria autonomia, al fine di ripristinare i nostri rapporti; lui rispose che sarebbe andato via se gli avessimo dato 80.000,0 €, cosa che non abbiamo fatto, sia per mancanza di disponibilità, sia perché abbiamo ritenuto che non sarebbe comunque andato via, ma che avremmo subito solo continui ed ulteriori ricatti.

ADR: no, non ho altro da aggiungere, se non che ho intrapreso un percorso psicologico, per quello che sto subendo.

In sostanza, il quadro degli elementi di accusa, rispetto alle condotte contestate nell'imputazione legate alle dichiarazioni del [redacted] e della [redacted] appare esauriente, privo di contraddizioni, logicamente scansato nel tempo da un evolversi in negativo dei maltrattamenti a cui i genitori sono stati sottoposti, anche con il lancio di bicchieri e di coltelli. E non deve indurre in errore il fatto che i genitori per lungo tempo non abbiano denunciato, in quanto costoro hanno cercato di aiutare i figli adottati, evidentemente senza lasciare indietro nessuno, neppure quello che man mano si mostrava sempre più difficile ed irriducibile, come l'odierno imputato. I genitori hanno agito chiedendo l'aiuto dei servizi sociali; chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno che aiutasse i ragazzi a superare questa fase difficilmente contenibile in quanto in parte dovuta a un ritardato sviluppo; evitando per lungo tempo di farsi refertare per non creare ai giovani figli ulteriore difficoltà future. Orbene, questi sacrifici non possono essere ora ritorti contro coloro che hanno cercato di essere accoglienti ed amorevoli, per definirli non attendibili. Tra le persone citate quali fonti a riscontro vi sono [redacted] e [redacted], fratelli di [redacted]. Il primo ha riferito di quanto appreso indirettamente dai genitori dell'imputato, dando anche una spiegazione alla difficoltà che aveva avuto il fratello ad affrontare anche con lui la verità sul triste percorso in cui si era incamminato il rapporto con [redacted] e le vessazioni che stavano oramai da tempo subendo il fratello e la cognata. Così sul punto alcuni aspetti di rilievo, utili a valutare la ricostruzione generale e l'apprezzamento diretto di alcuni fatti, tra cui lo stato di sofferenza psichica e paura di [redacted] e [redacted], come tratti dal sit in atti: *Ricordo, da piccolo*

[redacted] rispondeva sempre alla madre, anche in mia presenza che lei non lo poteva comandare perché non era la vera madre e una tale distanza relazionale è sempre rimasta fino ad oggi, anche accrescendosi nel tempo. Inoltre, da alcuni anni, per quanto mi hanno raccontato mio fratello e sua moglie, la condotta di [redacted] è progressivamente peggiorata nei confronti dei genitori in quanto in diverse occasioni ha minacciato verbalmente i genitori per futili motivi, minacciando la loro incolumità e i loro beni. In un episodio se non sbaglio anche con un coltello. [redacted] ha danneggiato ripetutamente mobili e suppellettili in casa senza alcuna ragione e per quanto ne so [redacted] si è assentato dalla casa familiare in diverse occasioni e per periodi più o meno lunghi, senza dare notizie di sé e per parte mia non sono mai riuscito a capire se le assenze fossero dovute all'inizio di impieghi lavorativi fuori Roma o per convivenze con persone probabilmente dello sesso. Nel corso degli ultimi anni, [redacted] ha contratto alcune malattie infettive a mia memoria: scabbia, epatite B, sifilide in relazione

alle quali egli non si sottoponeva alle cure del caso con la dovuta diligenza mettendo a repentaglio la salute e la vita dei suoi familiari. Ho appreso inoltre che in diverse circostanze egli avrebbe minacciato i genitori di infettarli volontariamente. Attualmente non so come egli viva e come disponga di alcuni beni come vestiti e un'automobile che detiene. Mio fratello e mia cognata sin dall'età adolescenziale hanno iniziato a farli seguire da diversi psicologi. La vita di mio fratello e di mia cognata è diventata un incubo e vivono in una condizione di -assedio- poiché si sono dovuti blindare in camera da letto per essere sicuri che la loro persona e i loro beni non fossero violati, non potendo usufruire con libertà e sicurezza quindi dell'intera casa del giardino pertinenziale. Voglio precisare che mio fratello per motivi religiosi e di rispetto della famiglia inizialmente si è fatto scrupolo di raccontarmi sin da subito i dettagli delle cose e solo negli ultimi anni ha iniziato a confidarsi in maniera più aperta. Proprio la settimana scorsa, ho visto mio fratello e mia cognata in un gravissimo stato di prostrazione psicologica ed estrema tensione emotiva, nonché di oggettiva preoccupazione per la loro incolumità fisica.

Quanto a [REDACTED], nel sit predisposto dalla difesa della odierna parte civile, quello si limita riferire di circostanza narrate dal fratello e dalla cognata quanto alle sofferenze morali e materiali di costoro e, soprattutto del pericolo che costoro correrebbero quanto alla pericolosità dell'odierno imputato.

Alcuni riscontri diretti ed indiretti alle vicende odierne possono essere tratti, soprattutto, dalla ricostruzione dei fatti offerta dalla [REDACTED], quale amministratrice di sostegno dell'imputato, nel sit del 23.6.21. La teste ha riferito di fatti appresi direttamente dall'imputato che confermano la ricostruzione dei maltrattamenti come fornita dalle parti civili, nonché di quanto saputo da costoro nell'arco dei numerosi anni in cui ha cercato di affiancare l'imputato, secondo i compiti alla stessa attribuiti. Non solo; la teste ha riferito di condotte aggressive oramai abituali dell'imputato anche nei suoi confronti al punto di essere stata costretta a ricevere lo stesso in presenza di un collega di studio. Così in atti:

ADR: ho sempre relazionato al Giudice Tutelare del comportamento adottato da [REDACTED] nei miei confronti ed anche nei confronti dei genitori. Costoro mi riferiscono che lui è sempre ostile ed aggressivo nei modi, la mamma in particolare, in un'occasione, poiché non aveva aperto la porta tempestivamente a colui che portava le pizze, l'appellava con il termine "schiava", frase che mi ha colpito particolarmente, tanto che ho chiesto a [REDACTED] perché si fosse rivolto in tale modo alla madre e lui mi ha risposto, dicendomi "non lo so... ma la dovranno pagare". Questa affermazione è di qualche giorno fa, ossia l'08 giugno, quando è venuto nel mio studio per ritirare un'altra volta il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, in quanto, a suo dire, voleva sapere i miei poteri. Faccio presente che i suoi genitori sono persone eccezionali e molto disponibili nei confronti del loro figlio, che hanno sempre cercato di aiutare e di curare. La mamma è diventata fisicamente "un filo" per il forte dimagrimento. Preciso di avere chiesto a [REDACTED] qualche mese fa, se fosse felice a casa in quanto i frequenti litigi con i genitori lo innervosivano molto, tanto che il padre viene da lui chiamato "[REDACTED]". Lo stesso mi rispondeva che a casa si trova male in quanto i genitori non gli preparano da mangiare. Gli ho chiesto se rispettasse le regole all'interno di una famiglia, presentandosi agli orari del pranzo e della cena, ma lo stesso mi ha risposto di no e che addirittura si assenta da casa uno o due giorni senza dare alcun comunicazione alla sua famiglia. A quel punto gli ho chiesto perché non va via di casa, in quanto lavora ed ha una pensione di invalidità, ma lui mi ha

detto che non se ne sarebbe andato via.

Quindi la questione della denigrazione della madre, con l'appellativo "schiava", riceve conferma, come l'intento punitivo dell'imputato nei confronti dei genitori, tipico delle condotte di maltrattamenti.

Ed ancora, altri ulteriori elementi, sussunti dalle accuse dei genitori hanno trovato conferma, come la questione dei riferimenti alle telecamere, all'accusa di aver rotto un cellulare a cui la madre era legata

per motivi affettivi, dando prova dell'attendibilità degli stessi e della veridicità delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED], come in atto:

ADR: sono preoccupata per l'atteggiamento aggressivo che [REDACTED] possa avere nei confronti dei suoi genitori. Io direttamente non ho mai assistito ad episodi specifici, ma i suoi genitori mi hanno riferito ad esempio che loro non possono entrare nella camera di [REDACTED] senza la sua autorizzazione; hanno trovato delle telecamere in casa che loro non avevano installato; mi hanno riferito che il figlio è molto ostile, non rispetta le normali regole di civile convivenza. Aggiungo, altresì, al fine di comprendere la personalità di [REDACTED] che questi si presenta una persona molto affabile e sorridente nei modi ma dietro questa parvenza, è verbalmente molto aggressivo e strafottente, lui mi chiama "[REDACTED]", mostrando di non avere nessun rispetto per la persona e per il ruolo. Io per questa attività che svolgo per passione, non percepisco alcun compenso né il giudice tutelare mi ha mai liquidato fino adesso, equo indennizzo.

ADR: i suoi genitori li ho visti circa un settimana fa per la patente revocata, i quali continuano ad essere molto preoccupati per le reazioni incontrollate che [REDACTED] potrebbe avere ai loro danni. Mi hanno riferito che [REDACTED] in una circostanza si era talmente innervosito da spaccare degli oggetti in casa. La mamma mi ha raccontato di avere conservato il cellulare del proprio padre, deceduto e che [REDACTED], nonostante sapesse quanto lei ci tenesse al telefono del padre, lo ha spaccato. Ricordo che nell'occasione mi sono commossa, immedesimandomi nel dispiacere provato dalla signora.

ADR: [REDACTED] per la sua patologia psichiatrica dovrebbe assumere dei farmaci, infatti è seguito dal policlinico Gemelli anche se so da lui direttamente che non è andato più ai controlli né assume i farmaci. Mi ha detto solo che prende i farmaci dell'epatite.

ADR: dopo che ha contratto la scabbia, [REDACTED] mi ha detto di essere bisessuale e ricordo di avere informato il Giudice Tutelare, ma non mi sembra di avere ottenuto risposta. [REDACTED] comunque in quella occasione si curò per la malattia ed è guarito, per come mi ha riferito.

Quanto al fatto che ai genitori fosse reso impossibile l'ingresso nella stanza dell'odierno imputato che aveva rotto la chiave della stessa, sovviene la dichiarazione resa dal [REDACTED], fratello gemello dell'odierno imputato, in data 24.8.21. Quello era appena rientrato nel domicilio familiare dopo aver scontato parte di una misura cautelare custodiale ed essere transitato, per alcuni giorni, da un monastero, in località nota solo a lui ed ai genitori, sebbene poi fosse subito individuato dall'odierno imputato. Il [REDACTED] riferiva di aver timore del fratello, in quanto manipolatore abituale. Un dato che qui rileva a riscontro delle accuse, è la circostanza riferita dal [REDACTED] dell'aver trovato nel frigorifero le bottiglie d'acqua aperte e dimezzate, in quanto l'odierno imputato usava bere direttamente dalla bottiglia, pur essendo consapevole di essere portatore di malattia con cui poter infettare i parenti conviventi, circostanza di cui alle denunce degli odierni genitori a carico dell'odierno imputato. Altro dato importante è quanto riferito dal [REDACTED] circa il fatto che non aveva potuto fare rientro nella camera, che sino a quel momento aveva condiviso con il fratello gemello, in quanto questi l'aveva chiusa a chiave. Soltanto dopo due giorni erano riusciti ad aprire la porta, grazie ad un fabbro, e per alcune ore era stato costretto a pulire la stanza che era ridotta in pessimo stato, trovando anche due pistole, probabilmente a piombini. In data 11.1.22, invece, il [REDACTED] riferiva di aver ricevuto da [REDACTED] delle telefonate e degli sms, anche con offese e minacce di morte nei confronti del padre e della madre, che depositava agli atti. Orbene, l'odierno imputato pretendeva del danaro dal fratello, ma questa vicenda sulla natura del credito, vero o ingiustamente preteso, non è parte di questo procedimento. Diversamente, in quel momento storico, era vigente l'ordinanza cautelare del TDL di Roma in sede di appello che prevedeva l'allontanamento dalla casa familiare, in Roma via [REDACTED], dell'odierno imputato con il divieto di farvi ritorno senza l'autorizzazione del Giudice, nonché del divieto di avvicinamento a [REDACTED] e [REDACTED] e del divieto di comunicazione con costoro con qualsiasi mezzo. Orbene, è in tale contesto che i messaggi depositati dal fratello [REDACTED], in quanto non contestati dalla difesa, ed oggetto

dell'aggravamento della misura cautelare disposta ed in atti, danno prova oggettiva di come l'odierno imputato abbia continuato a minacciare i genitori anche di un pericolo alla vita; così sui messaggi in atti: "MI DEVI DARE I SOLDI, SE NO TI ROVINO COME HO ROVINATO [REDACTED] DI MERDA E [REDACTED] VECCHIO -IO SO TUTTO DOVE VAI CON CHI ESCI TI CONTROLLO E NON MI INTERESSA CHE NON POSSO VENIRE A CASA IO VENGO E SPACCO TUTTO QUANDO VOI NON VE LA ASPETTATE PORCO DIOO". Su questo punto, quindi è acquisita la confessione di fatto di aver agito per "rovinare" i genitori, o meglio consumarli psicologicamente, farli soffrire, rendere loro impossibile una vita. Di essere solito "spaccare" la roba a casa, come del resto aveva minacciato di danneggiare l'asciugatrice, cosa che poi avrebbe effettivamente rotto. La minaccia indirizzata, da ultimo, quindi al fratello gemello, convivente con i genitori, è stata posta in esser, ben dopo l'interrogatorio di garanzia (in esecuzione della prima misura) in cui il [REDACTED] aveva tentato di accreditarsi quale vittima di un ingiusto trattamento familiare. Non solo gli sms continuavano ancora con minacce di morte questa volta estese anche alla madre e al padre odierne parti civili: "Porco dio (...) TI AMMAZZO FROCIO. A te e quelli vecchi di [REDACTED] di merda".

In conclusione, sul punto della condotta abituale di maltrattamenti consapevolmente tenuta da [REDACTED] ai danni delle odierne parti civili al fine di rendere loro la vita impossibile, mediante le condotte contestate in atti sussiste prova piena.

Quanto al capo 2), non c'è alcun dubbio sul fatto che le malattie come certificate in atti alle odierne parti civili siano collegate alle lesioni dovute alla violenza psichica posta in essere dall'imputato, come tratta dall'analisi valutativa di questo Giudice, sopra riportata. Questa ricostruzione, ai fini del delitto ex capo 2), si supporta sulla massima che segue quanto alla nozione di lesione personale che la Cassazione ha dato, nell'ambito della disciplina dei reati contro l'assistenza familiare, come per l'abuso dei mezzi di correzione, da cui è dato capire come tra lesione personale e malattia legata alla violazione della salute psichica del soggetto passivo della condotta via sia comunque un tratto in comune: "In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d'ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari. Cass. sez. 6 - , Sentenza n. 7969 del 22/01/2020"

Quanto al delitto ex capo 3), anche questo Giudice, al pari del TDL di Appello e della difesa oggi istante, ritiene che l'articolo 649, co 1nr.2, cp, renda improcedibile l'azione nei confronti dell'odierno imputato, in quanto adottato dalle parti civili. Occorre solo aggiungere come l'imputato, nell'interrogatorio di garanzia abbia ammesso di aver abusivamente prelevato i 2500euro, utilizzando il sistema digitale di transazione denominato SUMUP. I Carabinieri sul punto hanno scoperto come l'imputato è entrato in possesso di tale sistema, mediante investigazione diretta alla SUMUP LTD, con il seguente risultato che conferma il quadro accusatorio di cui alle querele sul punto dei genitori di quello:

In allegato si trasmettono gli esiti degli accertamenti effettuati presso SumUp Ltd, da cui è emerso che i pagamenti indicati nella denuncia sposta presso questi Uffici il 13/04/2021 da [REDACTED] sono rivolti verso l'account SumUp riferito a:

[REDACTED], nato il [REDACTED], avente recapito telefonico [REDACTED], titolare del ristorante denominato [REDACTED], avente sede in Roma, [REDACTED] // indirizzo e-mail: [REDACTED]

In [REDACTED] non risulta esserci alcun ristorante e, per quanto risulta agli atti di questo Comando, l'imputato non svolge alcuna attività lavorativa, tantomeno gestisce un ristorante. Peraltro, dall'analisi della documentazione trasmessa dalla società SumUp Ltd, esattamente dal dettaglio delle operazioni, emergono tutte le transazioni riportate negli allegati alla denuncia, cui sposta da [REDACTED] essendo a questo punto evidente che tutti i prelievi succitati siano avvenuti per mano di [REDACTED] in maniera palesemente illegittima avendo lui stesso effettuato tutte le transazioni riportate, per un importo abbastanza elevato, ai danni dei genitori.

Quanto al capo 4), il ragionamento è diverso. Qui il delitto non opera nello stretto ambito soggettivo familiare quanto alla tutela del patrimonio dei componenti della stessa, ma nell'ambito della tutela della fede pubblica, quanto alla falsificazione di carte credito o pagamento e del loro indebito utilizzo. Quanto alle tracce di tali operazioni che l'imputato ha disconosciuto, e che probabilmente sono alla base delle liti tra l'imputato e i genitori che si rifiutavano di accettare pacchi che giungevano a nome dell'imputato presso il domicilio ma da imputare all'indebito utilizzo delle carte falsificate. Così del resto la PG sul punto:

Ulteriori elementi che riconducono all'indagato quale autore dei fatti succitati sono l'utenza telefonica emersa, avente numero [redacted] riconducibile al succitato e dallo stesso in più circostanze riferita presso questi Uffici, in varie occasioni in cui il predetto si è qui presentato, come ad esempio sporgere denuncia per fatti allo stesso accaduti. Anche l'accertamento effettuato presso la società ILIAD ha permesso di stabilire che l'utenza succitata è intestata all'indagato. Inoltre l'in-

dirizzo di posta elettronica fornito all'atto della registrazione dell'account SumUp, "[redacted]" è apparentemente composto dall'iniziale del suo nome "[redacted]" e dal suo *nickname* "[redacted]", come si chiama su un suo profilo Facebook, circostanza peraltro riferita dalla madre dello stesso, nel verbale delle sommarie informazioni dalla medesima rilasciate presso questi Uffici il 29/04/2021.

Alla luce di quanto emerso con gli accertamenti allegati, si ritiene maggiormente provata la responsabilità dell'indagato [redacted] non solo per l'ipotesi di reato dei maltrattamenti in famiglia dal medesimo posti in essere ai danni dei genitori, ma anche per l'utilizzo illecito delle carte di credito/bancomat dei genitori, ritenendo anche questa una componente dell'ipotesi di reato anzidetta, avendo sottratto, mediante l'utilizzo illegittimo delle stesse, considerevoli somme ai genitori.

In sostanza, anche in questo caso appare provato l'indebito utilizzo delle carte postpay di cui al capo 3) per pagare gli acquisti fatti on line.

IN DIRITTO

Occorre verificare quali siano gli indicatori giurisprudenziali comunemente adottati dalla Cassazione in tema di maltrattamenti e che serviranno da bussola valutative nell'analisi dei fatti di merito di cui all'imputazione. Così la Cassazione quanto alla nozione di maltrattamenti e alla condotta abituale **nel suo rapporto all'offesa al decoro e alla dignità della persona o di violenze capaci di produrre sensazioni dolorose**: *"Nella nozione di "maltrattamenti" rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilitamento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia. Sez. 6, Sentenza n. 3020 del 16/10/1990. Tale impostazione della Cassazione non è mutata nel tempo anche avendo riguardo alle sofferenze morali della vittima: "Il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. Sez. 6, Sentenza n. 44700 del 08/10/2013. Così la Cassazione quanto ai maltrattamenti e a una condotta di **normale prevaricazione da parte dell'autore del reato**: "Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, previsto dall'art. 572 cod. pen., esige per la sua configurabilità una abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione da parte del soggetto attivo del reato. Sez. 6, Sentenza n. 2042 del 22/12/1992. Quanto alla riconoscibilità di tale condotta di maltrattamenti da parte della persona offesa, la Cassazione ha affermato come: "Il reato di maltrattamenti in famiglia,*

configurando un'ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti. Sez. 6, *Sentenza n. 43221 del 25/09/2013*. Quanto agli **eventuali intervalli di vita normale** in cui il regime familiare ha ripreso a scorrere, per esempio, consentendo la procreazione di altri figli o la ricerca di assistenza medica specifica per la terapia di coppia, osserva la Cassazione: *"Il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo. Sez. 6, *Sentenza n. 15147 del 19/03/2014*. Così la Cassazione quanto al dolo dell'agente in un contesto di gradualità e di coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale: *"Il dolo del delitto di maltrattamenti, dovendo caratterizzarsi per l'intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo, è sì unitario, in modo da non confondersi con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, ma non è necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto; vale a dire, non occorre che debba essere fin dall'inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi. Quel che la legge impone è solo che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato. La conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive. Ciò anche (e soprattutto) quando la condotta si sostanzia nella violazione di un dovere di garanzia, tanto più rispetto a persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza e cura. Sez. 6, *Sentenza n. 3965 del 17/10/1994*.**

Inoltre, quanto alle abituali vessazioni ed ai maltrattamenti così la Cassazione, **ma con offese reciproche che tuttavia non abbiano un pari grado di gravità come nel nostro caso**: *"In tema di maltrattamenti in famiglia, integra gli estremi del reato la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti. Sez. 6 - , *Sentenza n. 4935 del 23/01/2019**

Quanto al concorso del delitto di maltrattamenti con quelli di lesioni, la Cassazione ha affermato che: *"Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quelli di lesioni, danneggiamento ed estorsione, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati. Sez. 2, *Sentenza n. 15571 del 13/12/2012*. Ciò, ad avviso della Cassazione, vale anche nel caso di lesioni lievi, quando c'è l'intenzione dell'imputato di ledere oltre che di maltrattare: *"Il reato di lesioni personali lievi non è assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia se l'agente ha avuto non solo l'intenzione di maltrattare ma anche di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo. Sez. 3, *Sentenza n. 50208 del 29/04/2015*. Quanto al tema della valutazione di attendibilità della persona offesa: *"In tema di valutazione della prova testimoniale, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice. Sez. 6, *Sentenza n. 31309 del 13/05/2015*. Inoltre: *"Le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Sez. 2, *Sentenza n. 43278 del 24/09/2015*. Ed ancora, circa la valutazione di attendibilità della persona****

offesa costituita anche parte civile: *“Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014.* Infine, non si può non tener conto che una ricostruzione di un così lungo periodo, costellato di aggressioni non solo verbali, assai simili quanto alle modalità ed ai futili motivi, spesso legati anche alla gelosia verso gli altri fratelli, nonché al riconosciuto carattere violento dell'imputato, anche questo consente di apprezzare, non di meno quanto alla paura, anche il tentativo del [redacted] e della moglie di scegliere sin dall'inizio di questa vicenda di sottrarsi ai maltrattamenti, ma provando a tenere assieme la famiglia, di preservare il figlio dalle conseguenze penali dei suoi gesti, di tentare di mettere in sicurezza [redacted] che nonostante fosse il più grande era quello maggiormente vulnerabile, come abbiamo detto; non solo, la situazione dell'altro gemello come del terzo fratello più piccolo, conferma logicamente come verosimile la condotta prudente dei genitori. Uno stato psicologico delle odierne parti civili assai comune tra le vittime di maltrattamenti familiari di lunga durata che nulla ha in comune con una volontà di reticenza, mentire o preconstituire prove false a danno dell'autore di quei reati.

Sappiamo come l'accusa abbia ricostruito i numerosi episodi come specifico sostrato materiale e psicologico del delitto in contestazione al capo di imputazione 1). Visto il quadro giurisprudenziale di riferimento, occorre dire come abbiamo accertato la causa complessa delle aggressioni e dei maltrattamenti. Che questa serie continua di aggressioni, nati dalle condotte dell'imputato, basate su ingiurie, minacce anche gravi, e aggressioni violente e lesive contro i genitori, abbia generato in questa uno stato diffuso di paura e timore, da cui è nata la lesione dell'integrità psichica di costoro con la malattia certificata (capo 2), che si è acuito anche in relazione all'accertamento di condotte successive all'allontanamento cautelare dell'imputato, cui conseguivano nuove e diverse minacce di morte ai genitori, oltreché la volontà di “rovinarli” come aveva fatto in precedenza anche a mezzo degli accertati delitti di cui ai capi 3) e 4). E per questo motivo non può essere accolto il motivo difensivo dell'asserita carenza di condotta abituale volto all'isolamento di singole autonome condotte, cui far assurgere a dignità solo la minaccia, puntando altresì sull'involontarietà delle condotte di lesione ex capo B), che invece sono chiaramente ricostruite dalla vittima quale violenza per vincere la resistenza dei genitori che si opponevano alla pretesa di ridurli, come specificamente sostenuto contro la madre, a schiavi, o a portafogli viventi delle pretese economiche dell'imputato, nonostante l'assegno di invalidità gestito dalla [redacted]. Quindi in un unico disegno criminoso connesso ai maltrattamenti di cui sopra ascritti all'indole violenta dell'imputato, ai suoi scatti d'ira, al suo rancore vendicativo, alla volontà di procurare danno economico ai genitori.

Appare quindi provata la penale responsabilità dell'imputato quanto ai delitti ascritti, uniti sotto il vincolo del medesimo disegno criminoso quanto al delitto di cui al Capo 1), ritenuto più grave. Il [redacted] dunque, deve essere condannato per tali fatti di cui è imputazione, salvo il capo 3) per cui deve essere assolto con la formula della non punibilità per vincolo di parentela adottiva. Com'è noto, la Cassazione sul potere discrezionale del Giudice nella determinazione della pena ha affermato: *“La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri*

discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013). Ritiene questo Giudice che le circostanze attenuanti generiche vadano riconosciute quanto alla giovane età dell'imputato e a una serie di elementi che certamente sono comuni alla valutazione ex 133 co2 cp. Circa la gravità del reato, al fine della quantificazione della pena ai sensi degli articoli 132 e 133 cp, occorre considerare come la condotta dell'imputato – ad avviso di questo Giudice – in quanto connotata da una fortissima criticità familiare, continuata nel tempo, abbia un addentellato nei problemi sociali, culturali, psicologici di un minore straniero che tramite adozione è costretto a cambiare ogni suo equilibrio. Certamente passando da una situazione di gravissimo disagio a un ambito proprio di agio di una famiglia media italiana. Nel caso specifico, poi, tale "balzo", aveva anche un base fallata come la scoperta di una serie di problemi psichici che con il tempo si sono acuite, con il rifiuto di riconoscere il ruolo di madre alla [redacted] così l'autorità del [redacted] quale padre adottivo; poi i problemi scolastici inanellati e prima spia del malessere del rifiuto del secondo ordinamento, dopo la famiglia, all'avvicinamento alla vita di comunità sociale. Ed in questa, abbiamo qui visto quanto consumato quanto ai capi 3 e 4. Dunque, gli indici ex articolo 133, co.1 e 2, cp, manifestano una gravità oggettiva dei reati e una capacità a delinquere dell'imputato rilevante e che abbiamo visto difficilmente contenibile, almeno sino alla misura restrittiva domiciliare; ma quanto alla capacità a delinquere del reo dobbiamo dire, con valutazione comune anche all'art. 62 bis cp, che l'imputato pur avendo minacciato di morte i genitori diverse volte, non è mai passato ad aggressioni di fatto al bene della vita delle parti offese. Anzi sappiamo, come gli arresti domiciliari, anche attraverso l'opera del difensore dell'imputato, abbiano generato, allo stato, una necessaria modifica quanto all'occasione di lavoro. Ne consegue, come un accompagnamento socio psichico del giovane, nel contesto di una diversa possibile consapevolezza di sé e del dovuto rispetto degli altri, trovi in una pena giusta il mezzo per consentire il reinserimento sociale contraddistinto dall'autonomia patrimoniale, come distinto dal nucleo familiare adottivo. In sostanza, questo Giudice, che non può fare l'assistente sociale, deve però tracciare un percorso di sanzione penale che operi quale remora per l'imputato a non commettere più delitti e soprattutto dall'astenersi dal maltrattare i genitori, lasciando però aperta la porta di un possibile futuro, a una persona di giovane età, incensurata e che, non di meno, ha sofferto (non per colpa di [redacted] e della [redacted]) di alcune disgrazie della vita, tra cui l'abbandono originario. Tutto ciò è alla base del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ciò considerato, [redacted] deve essere condannato a una pena finale di anni **due di reclusione**, così determinata: pena base anni 3 di reclusione, diminuita ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione ad anni tre, di cui 3 mesi quanto a quella interna al capo 19) e, quanto a quella esterna, ad un mese ciascuno quanto ai capi 2 e 4, nell'ambito del medesimo disegno criminoso, e ridotta per il rito ad anni due di reclusione. Segue di diritto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

Non pare dubbio, poi, che la parte civile costituita abbia subito danni morali, materiali e fisici dalla condotta illecita dell'imputato, per i quali questi deve essere condannato al risarcimento in favore di [redacted] e [redacted]; danni che, ai sensi degli artt. 538 e segg. c.p.p., saranno liquidati in separato giudizio innanzi al Giudice civile. Tuttavia, occorre anche dire come la Cassazione abbia annotato in tema di condanna alla provvisoria circa la determinazione della somma assegnata alla parte civile costituita come: "In tema di provvisoria, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile.

Estratto del verbale del 15.04.2022

Omissis.

Il difensore del [REDACTED] chiede per il capo A sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, in subordine riqualificazione del fatto ex art 612 bis con riconoscimento del vizio parziale di mente. Il giudice ammette la produzione della documentazione concernente lo stato di salute dell'imputato.

Per il capo 2, ritenersi assorbito nel capo 1).

Per il capo 3) chiede sentenza di non punibilità per vincolo di parentela con le persone offese.

Per il capo 4) considerarsi quale post factum assorbito nel 640 ter e quindi non punibile.

In subordine, minimo della pena.

Il PM chiede che sia trasmessa la richiesta di autorizzazione per l'attività lavorativa, nelle more non opponendosi alla procrastinazione dell'autorizzazione negli stessi termini nei quali era stata concessa.

omissis



Sez. 4, Sentenza n. 20318 del 10/01/2017. E, ad avviso di questo Giudice, è prevedibile che il danno morale e materiale subito da [redacted] e [redacted] possa essere certamente superiore a 10mila euro per ciascuna delle parti civili costituita, in relazione anche agli indici ex 133 cp sopra valutati. Infatti, stiamo parlando di una condotta abituale con danni all'appartamento, alle suppellettili, alla libertà personale delle parti civili all'interno della propria abitazione, alla contrazione di una malattia dovute alla lesione psichica dei genitori adottivi.

Visto l'art. 541, comma 1, c.p.p., condanna [redacted] alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile. Le spese sono state liquidate per 2150,60 euro complessivi, per onorari e spese generali, oltre iva e cpa se dovute nella misura di legge.

In funzione dell'entità della pena in concreto irrogata e della sospensione condizionale della stessa ex 163 cp, deve essere immediatamente dichiarata la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta.

P.Q.M.

Visti articoli artt.453, 458, 438, 442 e 530 cpp e 649 cp., assolve [redacted] dal delitto di cui al capo 3), in quanto non punibile per vincolo di parentela.

Visti gli artt. 453, 458, 438, 442 e 533 c.p.p., dichiara [redacted] colpevole dei rimanenti reati ascritti ai capi 1), 2) e 4), uniti sotto il vincolo della continuazione, interna ed esterna, quanto al delitto di cui al capo 1), ritenuto più grave, riconosciute le circostanze generiche ed applicata la diminuzione del rito abbreviato, lo condanna **alla pena finale di anni due di reclusione.**

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p., condanna [redacted] al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile [redacted] e [redacted], nella misura da liquidarsi in separato giudizio innanzi al giudice civile.

Visto l'articolo 539 e 540, co.2, c.p.p., condanna [redacted] al pagamento di una provvisoria - immediatamente esecutiva - in favore di [redacted] e [redacted] che indica nella somma di Euro 10mila per ciascuna delle parti civili costituite.

Visto l'art. 541, comma 1, c.p.p., condanna e [redacted] alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, spese che liquida in complessivi Euro 2150,60 per onorari e spese generali, oltre iva e cpa se dovute nella misura di legge.

Visto l'articolo 163 cp, sospende la pena a [redacted] alle condizioni di legge.

Ordina l'immediata liberazione di [redacted] se non detenuto per altra causa.

Deposito della sentenza giorni 60

Roma, 20.5.2022



IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Dr. Gaspare STORZO

Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Annalisa Verde

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 14 LUG, 2022

Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Annalisa Verde